

**Legge regionale 13 luglio 2010, n. 15**

**Modifica della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni - Articolo 65 - «Approvazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della legge».**

(BUR n. 13 del 16 luglio 2010, supplemento straordinario n. 1 del 20 luglio 2010)

**Art. 1**

1. Al comma 1 dell'articolo 65 la parola «ventisette» viene sostituita con la parola «quarantaquattro».
2. Al comma 2 dell'articolo 65 la parola «ventisette» viene sostituita con la parola «quarantaquattro».
3. Al comma 2 dell'articolo 65, dopo le parole «per i Comuni che alla data del» la data «19 giugno 2008» viene sostituita con la data «12 maggio 2010».
4. Al comma 2 dell'articolo 65 dopo le parole «ove dovesse decorrere infruttuosamente anche tale ulteriore termine», il periodo «il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione procederà alla nomina dei Commissari *ad acta*, con tecnici da reperire dagli albi degli Ordini Professionali, che entro sei mesi dovranno provvedere all'avvio della procedura di redazione dello strumento urbanistico, con oneri a carico dei Comuni inadempienti». Viene sostituito con il seguente «si applica quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge».
5. Al comma 2, lettera a), la parola «quarantadue» viene sostituita con la parola «cinquantaquattro».
6. Al comma 2, lettera c), la parola «quarantadue» viene sostituita con la parola «cinquantaquattro».
7. Tutti gli atti assunti dai comuni in attuazione dei loro Piani Regolatori Generali vigenti, successivamente al 19 giugno 2010 e fino all'entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi comunque efficaci.